



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPrensIVO "ETTORE GUATELLI" COLLECCHIO

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado

Via San Prospero 11 - 43044 Collecchio (Parma)

Cod. Fisc. 80010950345, Cod. Mecc. PRIC82400C

email PRIC82400C@istruzione.it pec pric82400c@pec.istruzione.it tel. 0521.805419

sito www.scuolacollecchio.org

Collecchio, 09/12/2021

A TUTTO IL PERSONALE  
dell'I.C. di Collecchio  
Ai referenti COVID d'Istituto  
AI DSGA

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale della scuola dal 15 dicembre 2021 - **Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021.**

Con la presente si informa che con decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", è stato esteso, **a far data dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico.

Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente Scolastico, come indicato nel decreto di cui in oggetto, sarà responsabile della verifica dell'adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni** dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.


Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla data di scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà l'immediata sospensione dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, né la fruizione di qualunque istituto giuridico (es. benefici di cui alla L. 104, congedi straordinari...). La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

### Green pass

Si fa inoltre presente che la validità del Green Pass passa dagli attuali 12 a 9 mesi.

Si allega alla presente il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elisabetta Botti